

STATUTO
AGENZIA SPORT VALLAGARINA
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "AGENZIA SPORT VALLAGARINA", in sigla "ASV".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Rovereto (Trento) all'indirizzo stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo. La modifica della sede sociale è deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed ha per finalità lo sviluppo e la promozione dello sport e delle attività fisiche in provincia di Trento e il coordinamento e l'organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni, con la finalità principale di promuovere le peculiarità distintive del territorio della Vallagarina e della provincia di Trento e lo sviluppo psicofisico della sua popolazione.

L'Associazione esercita la propria attività d'intesa prevalentemente con gli Enti locali, con le Società ed Organizzazioni sportive, con le Federazioni sportive, con il C.O.N.I. e con altre forme associative che condividano gli scopi statutari e in collaborazione con le scuole e gli organismi educativi che promuovono attività in ambito sportivo.

L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all'attività ed alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi societari.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale decide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 5 - Soci

I soci dell'"Agenzia Sport Vallagarina" possono essere solamente Enti Pubblici e si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari.

Sono "Soci Fondatori" coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla formazione dell'originario fondo patrimoniale della stessa. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei soci.

Sono "Soci Ordinari" coloro che aderiscono alla Associazione ed effettuano il normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I "Soci Ordinari" risultano nell'elenco generale dei soci.

Ai soci è richiesto il versamento di una quota associativa di

partecipazione. La quota associativa è composta da una quota annua determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale deve essere versata entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo e comunque non più tardi della data di convocazione della Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La qualifica di socio non è trasmissibile. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto, dichiarando, con la sottoscrizione, di accettare lo Statuto ed i regolamenti interni dell'Associazione.

La qualifica di socio si acquisisce, avvenuto il versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dallo stesso Consiglio, al momento dell'accettazione della domanda d'ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego di ammissione, che dev'essere sempre motivato, è possibile proporre istanza all'Assemblea.

Art. 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee dell'associazione nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Art. 8 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza e per esclusione in caso di morosità o per gravi motivi.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la formale messa in mora da parte del Consiglio Direttivo, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte

dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore legale dei Conti.

Tutti gli incarichi degli organi dell'associazione, esclusa la carica di Revisore legale dei Conti, sono svolti a titolo gratuito. I membri degli organi dell'associazione hanno esclusivamente il diritto di ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sedute Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina al suo interno o tra estranei un Segretario dell'Assemblea.

Art. 11 - Legittimazione assembleare

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e la cui domanda di ammissione è stata accolta da parte del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la delega per il voto ad altro socio votante.

Ogni socio votante potrà essere portatore di una sola delega.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno due volte l'anno ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto. Una delle riunioni deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

La convocazione avverrà almeno dieci giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invio di invito scritto, in forma di lettera semplice, o telefax o messaggio di posta elettronica ai soci.

Deve essere inviato avviso di convocazione dell'Assemblea anche al Revisore legale dei Conti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede

dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica di cui all'articolo 22;
- bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina del Presidente;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina del Revisore legale dei Conti e determinazione compenso;
- approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine dei giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio ed indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo, conclusa la fase di liquidazione;
- eventuali altre materie indicate dalla legge.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, anche se intervenuti. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni della Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 13 - Delibere Assembleari

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo dalla maggioranza di due terzi dei suoi membri ovvero da un quarto degli associati aventi diritto al voto. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo indicando l'ordine dei giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La data della eventuale seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla data fissata per la prima convocazione.

In seconda convocazione sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli dei presenti, di procedere con voto palese. In ogni caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto. L'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea. I consiglieri diversi dal Presidente vengono scelti tra gli associati. Deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile.

Anche il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ma può essere anche non associato e in ogni caso scelto tra persone di provata competenza nell'ambito tecnico sportivo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Al suo interno il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente.

Art. 15 - Cessazione cariche Consiglio Direttivo

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa per dimissioni, per scadenza del termine, per revoca, per morte e per le altre cause previste nel presente statuto.

Si considera decaduto dalla carica il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo accertato dal Consiglio

Direttivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. I rappresentanti dei membri del Consiglio Direttivo cessano inoltre rispettivamente dal proprio incarico con la cessazione del mandato del titolare pro tempore dell'organo dell'ente che rappresentano, in base al presente statuto ed in base al regolamento interno disciplinante la nomina e l'elezione delle cariche sociali.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza dei membri del Consiglio sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea, gli altri membri del Consiglio alla prima riunione provvedono a sostituirli chiedendone la ratifica all'assemblea alla prima riunione utile della stessa.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto ed il Presidente procederà entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dei membri del Consiglio.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione della amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art. 16 - Convocazione Direttivo e suo funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessaria ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere. Non è richiesta forma particolare per la convocazione del Consiglio Direttivo che può essere fatta anche verbalmente. Il Presidente dovrà comunque accertare che tutti i membri del Consiglio siano stati informati della riunione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per video- o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal più anziano dei delegati presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- approntare il programma dell'attività sociale;
- nominare il Vice Presidente;
- individuare l'istituto di credito per la gestione della cassa;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- disporre per la migliore organizzazione interna distribuendo gli incarichi organizzativi ai componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare annualmente l'importo della quota associativa.

L'elencazione dei compiti indicati al precedente capoverso è meramente indicativa e non esaustiva, in quanto il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio Direttivo; se impedito o assente, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente potrà:

- delegare, in caso di sua assenza o impedimento, parte delle sue funzioni e poteri ad un membro del Consiglio Direttivo;
- rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza spetta, in tali casi, ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti delle attività delegate.

Sulla base delle decisioni e delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta - al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve al più presto convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la sua modifica ove se ne presenti la necessità. Predispose inoltre la relazione di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Al Vicepresidente spetta, in tali casi

e nei limiti delle attività delegate, la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei Conti è eletto dall'Assemblea degli associati fra liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, anche non associati.

Il Revisore legale dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Il Revisore legale dei Conti:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed è incaricato anche del controllo di "legalità" e "contabile", oltretutto del controllo di conformità degli atti amministrativi alla normativa civile/amministrativa e allo statuto;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

Dell'attività del revisore legale dei conti è redatto verbale, trascritto in apposito registro. Il mandato del Revisore legale dei Conti dura tre esercizi e può essere rinnovato una sola volta.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo annuale e consuntivo dell'anno sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati, unitamente alla relazione del Revisore legale dei Conti, presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

Il Bilancio consuntivo viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve comunque essere approvato dall'assemblea da convocare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroghe di legge.

Il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 15 dicembre. Il bilancio preventivo è accompagnato da una breve relazione del Presidente che illustra le attività programmate, le fonti e gli impieghi delle disponibilità finanziarie.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione ed iscritti nel bilancio dell'ente dell'esercizio successivo a quello di realizzo. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti,

neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo patrimoniale iniziale costituito dai conferimenti (denaro o beni mobili, beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi) effettuati dai soci fondatori;
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- da premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività;
- dal fondo patrimoniale di garanzia che consiste nel patrimonio indisponibile per le esigenze gestionali. Detto fondo è vincolato affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi che instaurino rapporti con l'ente. L'ammontare di detto fondo corrisponderà almeno alla metà dell'importo del fondo patrimoniale minimo stabilito dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica e dovrà risultare nello stato patrimoniale del bilancio. Il fondo patrimoniale di garanzia potrà consistere in titoli con vincoli pluriennali o in altra forma di deposito bancario vincolato, che dovranno essere documentati mediante la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- contributi di enti;
- proventi derivanti dalle eventuali attività organizzate dall'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- altri contributi degli associati.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro ente che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Statuto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.adrcenter.com. La sede della mediazione sarà Rovereto (TN). Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Rovereto (TN).

Art. 26 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di attuazione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea Ordinaria.

RINVIO

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in tema di associazioni con personalità giuridica ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

=====
Trattasi di statuto aggiornato di cui al verbale di assemblea di data 17 luglio 2017 n. 29946/13707 di repertorio notaio Rita Fochesato, registrato a Rovereto il 18 luglio 2017 al n. 2173 serie 1T.